#### REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

14 1200 1 0			,			•
N. 14 dell'O. d. G.				en e		
N. 200 Reg. deliberazioni						
OGGETTO Legge regionale	"Norm	e reg	jionali	sulle Associazioni d	ei pro	duti
agricoli e sulle	e rela	tive	Unioni	<b>!</b>		
		* * *		and the state of t		
L'anno millenovecentoottal						e
alle ore 10,00 in Bari, nella sal	a delle	Adunai	nze del Co	onsiglio Regionale in seduta		
pubblica si é riunito il					1.20	٠.
CO	NSIC	LIO	REG	IONALE		
sotto la presidenza del Sig	Pro	f La	nidi Tar	ricone		
vice presidenti i siggGi						
consiglieri segretari i sigg	useppe na. Em	:-cont  annel	e Capos	······································		
- Fig. 78-87 (A.) (A.) (A.) (A.) (A.) (A.) (A.) (A.)		**************************************	esc. MMENI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		93 .S.
e con l'assistenza :	1-11- C	•				
del Coordinatore del Settore d					400,000	
del Coordinatore dell'Ufficio A						
I Signori Consiglieri sono p	resenti	o asser	nti come	segue:		
	Presenti	Assenti	general in the second		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe				MARROCCOLI Tommaso	M.	
2) ANNESE Mario	·	<u> </u>		MARTELLOTTA Giuseppe	<b>!</b>	
3) APRILE Brizio Leonardo	<u> </u>			MONFRIEDI Angelo	1.6	- <b>4-4-</b>
4) AUGELLI Raffaele	<u></u> h_		Security of a 1985	MOREA Leonardo	9	
5) BELLIFEMINE Domenico	J	и	ani a se e e e e e e e e e e e e e e e e e	NOTARNICOLA Vito	<u> </u>	
6) BELLOMO Michele	-22			PIACQUADIO Antonio	<u> </u>	
7) BINETTI Vincenzo	12			PICCIGALLO Benito	<u></u>	
8) BORGIA Francesco				PICCOLO Francesco	<u> </u>	
9) BORTONE Giorgio		10		QUARTA Nicola	.	u_
10) CALVARIO Pasquale		N		RICCIATO Antonio RIZZO Marcello	<u> </u>	
11) CAPOZZA Emanuele 12) CARAMIA Giuseppina	<u>- 64</u>			ROMANO Domenico	1	- <b></b>
13) CARELLA Domenico	<u>w_</u>			ROSSI Angelo	<u>_n_</u>	
14) CASSANO Michele	<u>~</u>	E1		SALA Paolo	<u> </u>	
15) CASTELLANETA Giuseppe	7		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	SILVESTRI Francesco	5	
16) CIOCIA Graziano	1	и	1,000,000	SINISI Rachele	6	
17) CIUFFREDA Pasquale	M			SOMM/ Antonio		ч
18) COLASANTO Giuseppe	<u> </u>		a december Water and a	SORICE Vincenzo	کـ۸	
19) COLONNA Giuseppe	h		44)	TARRICONE Luigi	Ŋ	
20) CONTE Giuseppe	<u>u</u>		45)	TRAVERSA Roberto		n
21) CONVERTINO Cosimo		<u>n</u>	46)	TRISORIO LIUZZI G.ro	M	
22) DELL'AQUILA Antonio	2		47)	TROCCOLI Francesco	h	
23) DI GIUSEPPE Cosimo	<u> </u>	<b> </b> - -		VENTURA Antonio		
24) FITTO Salvatore	<u>  ^</u>		49)	VESSIA Onofrio	<u>, v</u>	ļ
25) FORTUNATO Loris	- n	4 l-	50)	ZINGRILLO Giuseppe	1	· h

A relazione del sig. Presidente il quale informa l'Assemblea che quattordi-
cesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'esame abbinato del-
la proposta di legge Bellomo ed altri "Associazioni dei produttori agri-
coli"e della proposta di legge Ventura ed altri "Norme relative all'As-
sociazionismo dei produttori agricoli ".
Dà la parola al relatore, cons. Bellomo, Presidente della
III Commissione consiliare permanente.
- Omissis - / Omis
Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere
alla votazione del proqetto di legge articolo per articolo. Ne dà let-
tura
- Omissis -
Esaurita la votazione del progetto di legge articolo per
articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la leg-
ge nel suo complesso.
· 전쟁하게 하는 경기 기계를 받았다. 경기를 생활한 기간 경기에 가장 보고 있는 것이 되었다. 그는 경기를 받았다는 것이 경기를 받았다. 그는 경기를 받았다
IL CONSIGLIO REGIONALE
- Udita e fatta propria la relazione al progetto di legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli
articoli;
- Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare, così come approva, la legge regionale " Norme regionali
sulle Associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni",
nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte in-
tegrante.
The state of the s
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Capozza) IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott.Guaccero)

Legge regionale : "Norme regionali sulle Associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge :

### ART. 1 (Finalità)

Con la presente legge si stabiliscono le norme per l'attuazione nella Regione Puglia del regolamento del Consiglio delle Comunità Europee 19/6/1978 n.1360 e successive norme modificative e/o integrative, della legge 20/10/1978 n.674, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni, nonchè dei regolamenti della Commissione delle Comunità Europee 31/7/1980 n. 2083 e 31/7/1980 n.2084 recanti modalità di applicazione.

#### ART. 2

(Modalità per il riconoscimento delle Associazioni e relative Unioni)

- 1. Il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli ha luogo sulla base di una domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale e presentata all'Assessorato regionale all'Agricoltura che provvede, tramite i propri uffici, all'accertamento dei requisiti prescritti.
  - La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
- ·1) copia autentica dell'atto costitutivo;
- 2) copia autentica dello Statuto;
- 3) elenco degli associati, in estratto autentico del libro dei soci, con la indicazione dei terreni e/o degli allevamenti, da ciascuno di questi con dotto e della quantità media di prodotto che ciascun associato ha venduto nel triennio precedente la domanda di iscrizione, limitatamente ai terreni e/o allevamenti che interessano l'attività dell'Associazione;
- 4) dichiarazione firmata del legale rappresentante dell'Associazione attestan. te la conformità con le norme di cui al regolamento Cee 31/7/1980 n.2083;
- 5) copia autentica dei verbrli delle assemblee in cui sono state assunte deliberazioni relative alle norme di cui all'art. 6 del regolamento Cee 19/6/
  1978 n.1360 e al comma secondo punto 4) dell'art. 2 della legge 20/10/1978 n.674.

Nel caso che all'Associazione aderiscano Organismi Cooperativi, alla domanda devono essere allegati anche i seguenti decumenti:

- 1) copia autentica degli atti costitutivi e degli Statuti delle Cooperative;
- 2) copia autentica della deliberazione del competente Organo della Cooperativa con cui è stata decisa l'adesione all'A.ssociazione;
- 3) elenco aggiornato dei rispettivi associati in estratto autentico del libro dei soci e, per ciascuno di questi, l'indicazione dei terreni e/o alleva menti condotti e della quantità media di prodotto venduto nel triennio pre cedente la domanda di iscrizione, limitatamente ai terreni e/o allevamenti che interessano l'attività dell'Associazione;
- 4) certificato di iscrizione della Cooperativa all'apposito Registro .

Entro 60 giorni dalla presentazione, l'Assessorato regionale all'Agricoltura, eseguita l'istruttoria, deve trasmettere la domanda, corredata del relativo parere, al Presidente della Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 6, emette il decreto di riconoscimento o di motivato rifiuto dello stesso entro i successivi 30 giorni.

# REGIONE PUGLIA

segue art.2

manda indirizzata al Presidente della Giunta regionale e presentata all'Asses sorato regionale all'Agricoltura che provvede, tramite i propri uffici, al l'accertamento dei requisiti prescritti.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo;
- 2) copia autentica dello Statuto.

Entro 60 giorni dalla presentazione, l'Assessorato regionale all'Agricol tura, eseguita l'istruttoria, deve trasmettere la domanda, corredata del rela tivo parere, al Presidente della Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 6, emette il decreto di riconoscimento o di motivato rifiuto dello stesso entro i successivi 30 giorni.

Possono ottenere il riconoscimento anche le Associazioni che hanno fra i propri associati produttori agricoli le cui aziende sono ubicate in Regioni li mitrofe, purchè almeno i 2/3 degli associati siano imprenditori di aziende si tuate nella Puglia e almeno il 60% della produzione immessa sul mercato proven ga dalla Puglia.

Ai fini degli eventuali ricorsi al T.A.R., i decreti di motivato rifiuto del riconoscimento delle Associazioni e relative Unioni sono notificati agli in teressati entro 15 giorni dalla loro emanazione.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

## (Albo regionale delle Associazioni riconosciute)

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20/10/1978 n.674 è istituito l'Albo re gionale pugliese delle Associazioni dei produttori agricoli che hanno ottenu to il riconoscimento.

All'Albo sono iscritte automaticamente le Associazioni riconosciute do po l'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'Albo è conservato presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura e la sua tenuta è demandata all'Assessore regionale all'Agricoltura.

L'Albo è distinto in sezioni corrispondenti ai settori produttivi omo genei di cui alla tabella allegata della presente legge

### ART. 4 (Vigilanza e Controllo)

I poteri di vigilanza e controllo sulle Associazioni e relative Unioni sono di competenza della Giunta regionale e sono esercitati dall'Assessore regionale all'Agricoltura.

Le Associazioni e relative Unioni devono tenere le seguenti scritture:

- 1) libro giornale, nelle forme previste dalla vigente normativa;
- 2) libro degli inventari, nelle forme previste dalla vigente normativa;
- 3) libro dei soci, nel quale devono essere indicati:
  - a) le generalità di ciascun associato;
  - b) i terreni e/o allevamenti condotti da ciascum associato, limitatamente a quelli che interessano l'attività dell'Associazione;
  - c) limitatamente alle Unioni, il numero degli associati organizzati dalle consociate.

Nel libro dei soci devono essere introdotte tutte le successive variazioni di tali elementi;

- 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- 5) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 6) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale;
- 7) registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate cronologica mente e sistematicamente, e comunque ogni anno, le quantità di prodotto immesse sul mercato dai produttori associati tramite l'Associazione e, limita tamente alle Unioni, da parte del complesso degli associati di ogni Associazione aderente.

Nel medesimo registro devono essere annotate, altresì, le quantità di prodotto ritirato dal mercato, ammassato e/o stoccato-sulla base di norme della Pubblica Amministrazione - dall'Associazione o dall'Unione.

Le Associazioni e relative Unioni devono trasmettere all'Assessorato regionale all'Agricoltura, ove richiesto, tutte le informazioni, documenti e da ti necessari per l'esercizio della vigilanza e del controllo. Le stesse devo no comunque trasmettere:

- 1) annualmente, copia dei bilanci e relative deliberazioni, entro quattro me si dall'approvazione;
- 2) entro 10 giorni dall'assunzione, copia autentica delle deliberazioni relative a quanto contenuto nel secondo comma punto 4) dell'art.2 della leg ge 20/10/1978 n.674;
- 3) annualmente, una relazione dettagliata sull'attività svolta, con allegato il conto consuntivo documentato delle spese effettuate impiegando gli aiuti e i contributi concessi ai sensi della presente legge.

## ART. 5 (Revoca del riconoscimento)

Il riconoscimento delle Associazioni e quello delle Unioni può essere revocato:

- 1) qualora le une o le altre abbiano compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali;
- 2) qualora i requisiti per il riconoscimento previsti dalla presente legge non siano più soddisfatti;
- 3) qualora il tomoscimento sia fondato su indicazioni erronee;
- 4) qualora l'Associazione o l'Unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare.

Nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4) la revoca ha luogo su iniziati va dell'Assessore regionale all'Agricoltura che, sentito il parere del Comita to di cui al successivo art.6, ne informa il Presidente della Giunta regiona le che decide sulla revoca con proprio decreto motivato.

Nell'ipotesi di cui al punto 1), l'Assessore regionale all'Agricoltura ne informa il Presidente della Giunta regionale che, sentito il Comitato di cui al successivo art.6, diffida l'Associazione o l'Unione a rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali. Decorsi 30 giorni dalla diffida, il Presidente della Giunta regionale decreta motivatamente la revoca del riconoscimento.

Con il medesimo decreto di revoca del riconoscimento le Associazioni o <u>U</u> nioni sono cancellate dall'Albo regionale di cui al precedente art. 3.

Ai fini di eventuali ricorsi al T.A.R., i decreti di motivata revoca del riconoscimento delle Associazioni e Unioni sono notificati agli interessati entro 15 giorni dalla loro emanazione.

#### ART. 6

(Comitato regionale dei rappresentanti delle Unioni)

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decre to del Presidente della Giunta regionale, è istituito il Comitato regionale dei rappresentanti delle Unioni con il compito di coordinare le attività del le Unioni regionali riconosciute.

regionale riconosciuta, in numero proporzionale ai produttori delle Associazioni riconosciute ad essa aderenti e, comunque, facendo in modo che vi sia almeno un rappresentante per ciascuna Unione.

Detti rappresentanti hanno voto deliberativo.

Il Comitato è integrato dai seguenti rappresentanti aventi voto consultivo:

- un rappresentate per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel C.N.E.L., designato dal rispettivo Organo regionale;
- 2) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designato dal rispettivo Organo regionale.

Il Comitato è articolato, per ognuno dei settori produttivi omogenei di cui alla tabella allegata alla presente legge, in sottocomitati di settore.,

Il Comitato regionale dura in carica tre anni.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Comitato regionale e dei sottocomitati per settore omogeneo; detto regolamento acquista efficacia dopo essere stato approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere deila competente Commissione permanente della Regione.

Al Comitato regionale spetta il compito di ccordinare l'attività delle <u>u</u> nioni riconosciute ed in particolare:

- 1) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;
- 2) favorire la scipulazione di accordi interprofessionali concernenti i rispet tivi programmi produttivi tra le Associazioni di produttori e relative. Unio

AWM

### segue art.6

ni e le industrie o loro organizzazioni, nonchè aziende commerciali, loro forme associate e cooperative di consumo;

- 3) formulare pareri e proposte circa le iniziative delle Associazioni di produttori e relative Unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste dal secondo comma punti 4), 7), 8), 9 e 10 dell'art.2 della legge 20/10/1978 n.674, al fine di stimolarne la corrispondenza a gli obiettivi della programmazione agro-alimentare.
- . Il Comitato regionale ed i relativi sottocomitati di settore esprimono pareri sugli atti e sulle iniziative regionali di programmazione agro-alimentare.

Il Comitato elegge tra i rappresentanti delle Unioni un Presidente, un Vice Bresidente e un segretario.

Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte del Comitato regionale, in mancanza dei rappresentanti delle Unioni regionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui al precedente terzo comma del presente articolo, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

## . ART. 7 (Efficacia vincolante)

La dichiarazione relativa allo stato di grave necessità di cui all'art.3 della legge 20/10/1978 n.674, nei casi in cui essa è di competenza regionale, è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione permanente della Regione.

, Il decreto di cui al precedente comma deve contenere, fra l'altro, l'in dicazione dettagliata delle misure e interventi cui è attribuita l'efficacia vincolante ai sensi dell'art.3 della legge 20/10/1978 n.674.

Le deliberazioni delle Associazioni cui si può attribuire l'efficacia Vincolante devono, in ogni caso, essere state adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono aver ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui al precedente art.6.

Art. 8
(Aiuti di costituzione e funzionamento)

La Giunta regionale può concedere i contributi previsti dagli artt.10 e 11 del regolamento CEE 19/6/1978 n.1360 al fine di incoraggiare la costituzione e agevolare il funzionamento amministrativo delle Associazioni e delle relative Unioni.

I contributi possono essere anticipati, su domanda e sulla base dei programmi e delle spese previste nel bilancio preventivo così come approvato dall'Associazione o Unione richiedente, fino al 75% dell'importo riconosciuto ammissibile.

Per le Associazioni e le relative Unioni preesistenti, i contributi sono con cessi, ai sensi dell'art.11 del regolamento CEE 19/6/1978 n.1360 e successive norme di integrazione e/o modificazione, proporzionalmente alle spese reali supplemen tari di costituzione e di funzionamento amministrativo derivanti dall'adeguamento dell'Associazione o Unione alle condizioni previste dal summenzionato regolamento CEE.

Ai sensi dell'art.18 del regolamento CEE 19/6/1978 n.1360, alle Associazioni e Unioni che operano in tutto o in parte nelle Comunità Montane di cui alla legge regionale 5/9/1972 n.9 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè nelle zo ne svantaggiate di cui alla tabella "C" della deliberazione del Consiglio regionale 14/3/1979 n.448, i contributi di cui ai precedenti commi sono accordati fino al 4%, 3% e 2% del valore dei prodotti commercializzati rispettivamente per il 1°, 2° e 3° anno dal riconoscimento. L'importo dei contributi accordati non può tuttavia superare, rispettivamente, 1'80%, 60% e 40% delle spese ammissibili.

Le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo sono quelle stabilite dal regolamento CEE 31/7/1980 n.2084.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 9
(Contributi per la promozione di Associazioni di produttori)

Allo scopo di agevolare i primi adempimenti necessari per la costituzione ed il riconoscimento delle Associazioni dei produttori, la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art.6, può concedere un contributo fino al 60% della spesa complessiva ritenuta ammissibile che, comunque, non può superare il limite imassimo di tre milioni di lire, a favore di Organizzazioni che presentamo un programma per la costituzione di Associazioni di produttori.

Alle organizzazioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli e del le relative Unioni, che abbiano una adeguata rappresentatività e che siano emanazione di organizzazioni nazionali, può essere concesso un contributo annuo per la attivazione delle loro attività promozionali e di rappresentanza nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile che, comunque, non può superare il limite massimo di 25 milioni di lire.

### Art. 10

(Misure dirette a favorire azioni di natura operativa e commerciale - priorità e preferenze)

La Regione al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui allo art. 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento CEE 19/6/1978 n. 1360:

- 1) concede alle Associazioni e relative Unioni i contributi previsti dal primo comma dell'art.10 della legge 20/10/1978 n. 674 per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca e divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione delle produzioni per le quali sono riconosciute. La concessione è disposta dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art.6 della presente legge. I contributi sono concessi fino al 50% delle spese riconosciute ammissibili ;sui contributi assegnati può essere disposta, a domanda, una anticipazione fino al 7.5%;
- 2) estende alle Associazioni e relative Unioni, oltre alle provvidenze creditizie e fidejussorie, ogni altra provvidenza prevista dalle vigenti leggi regiona li in favore delle cooperative e dei loro consorzi idonea a favorire il raggiungi mento dei fini propri delle Associazioni e delle Unioni così come stabiliti dalle inorme di cui al precedente art.1 della presente legge;
- 3) riconosce, nella corcessione degli incentivi regionali alle Associazioni e Unioni, la preferenza per le iniziative riguardanti le cooperative aderenti alle Associazioni stesse;
- 4) riconosce, nella concessione alle Associazioni e Unioni del concorso regionale sugli interessi, la preferenza:
  - a) per le operazioni di credito agrario di esercizio finalizzate alla provvista di mezzi finanziari per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti, per la immissione dei prodotti sul mercato attraverso la concentrazione degli stessi, la loro eventuale trasformazione e preparazione per la vendita;
  - b) per le operazioni di credito agrario che le Associazioni contraggono per dotarsi di mezzi ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività connesse alla immissione della produzione dei propri associati sul mercato e/o per lo svolgimento di attività di servizio in favore delle aziende dei propri associati;
- 5) riconosce, nella concessione delle agevolazioni contributive e/o creditizie derivanti dalla legislazione vigente, la priorità, a parità di tutte le altre condizioni, nei produttori agricoli associati che dimostrino di sottoscrivere e di rispettare accordi interprofessionali in materia di coltivazione e/o cessione di prodotti agricoli, mezzi e prodotti tecnici- con le industrie o loro organizzazioni, con le aziende commerciali e loro forme associate, con le cooperative di consumo;
- 6) può avvalersi delle Associazioni e delle relative Unioni per lo svolgimento dei compiti: di attuazione di interventi comunitari, nazionali e regionali; di promozione e valorizzazione della produzione agricola nei mercati interni ed internazionali; di rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni di mercato; di assistenza tecnica per il miglioramento della produzione e la realizzazione degli standards qualitativi.
- . I rapporti tra la Regione e le Associazioni e Unioni sa ranno regolamentati da convenzioni stipulate a seguito di deliberazione della Giun ta regionale.

## Art. 11 (Associazioni preesistenti)

Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle Associazioni di produttori agricoli riconosciute in forza di altre leggi e norme.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

### Art. 12

(Coordinamento dei programmi di promozione commerciale)

I programmi di promozione commerciale di cui al secondo comma - punto 4) dell'art.2 della legge 20/10/1978 n. 674, sono sottoposti all'esame di un Comitato di coordinamento costituito dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissio ne permanente della Regione.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

#### Art. 13

(Partecipazione alla programmazione regionale)

La Regione acquisisce il formale parere del Conitato di cui al precedente art.6 anche su esplicita richiesta di quest'ultimo, sugli atti programmatori relativi al settore agricolo-alimentare ed ai settori ad esso connessi, nonchè sui programmi di intervento in favore della cooperazione con particolare riferimento alla localizzazione di nuovi impianti.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

#### Art. 14

(Ampliamento dei Comitati consultivi)

I Comitati consultivi di cui all'art.11 della legge regionale 3/3/1978,n.15 sono integrati con un rappresentante per ciascuna Associazione riconosciuta che operi nel territorio di competenza del Comitato Consultivo.

#### Art. 15

(Comunicazioni al Ministero Agricoltura e Foreste)

Le Regione comunica al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle Associazioni e delle relative Unioni regionali o la revoca dello stesso.

Comunica, altresì, entro il primo marzo di ogni anno, le informazioni riguar danti gli adempimenti previsti dal regolamento CEE 19/6/1978 n.1360 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

#### Art, 16

### (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, valgono le norme di cui ai regolamentiCEE 19/6/1978 n.1360, 31/7/1980 n.2083, 31/7/1980 n.2084, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè le norme della legge 20/10/1978 n. 674.

Le istruzioni tecniche per le modalità di attuazione della presente legge so no deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'A-gricoltura, sentita la competente Commissione consiliare permanente della Regione.

Dette istruzioni prevederanno anche norme delle somme anticipate sui contributi assegnati a seguito di regolare delibera di concessione.

### Art. 17 (Disposizioni finanziarie)

Alla spesa per la concessione dei contributi di costituzione e di funzionamento amministrativo delle Associazioni e delle relative Unioni si farà fronte con le quote assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 20.10.1978, n. 674.

Alla spesa per la concessione dei contributi per programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione si farà fronte con le quote che saranno assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge 20.10.78, n. 674.

All'iscrizione degli appositi capitoli e dei relativi stanziamenti si provvederà ai sensi dell'art. 43 della legge 30.5.77, n. 17 e succes sive modificazioni e integrazioni.

Alla spesa conseguente a quanto previsto nell'art. 10 della presente legge per lo svolgimento dei compiti di collaborazione da parte delle Associazioni e Unioni nei casi previsti nel punto 6), si provvederà facendo ricorso ai capitoli di Bilancio della Regione o degli Enti strumentali concernenti le specifiche attività per l'espletamento delle quali vengono stipulate le convenzioni.

I contributi a favore delle Associazioni e delle rispettive Unioni previsti dai commi precedenti possono essere anticipati dalla Giunta regionale, su domanda, in tutto o in parte.

Ove le somme assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 9 e 10 de<u>l</u> la legge 20.10.78, n. 674 dovessero risultare insufficienti, la quota non coperta farà carico al bilancio regionale.

Per gli interventi regionali previsti dai precedenti artt. 9 e 10 della presente legge e per la integrazione dei contributi di funzionamento è autorizzata la spesa di lire 10.00.000= per l'anno 1981.

Agli oneri per l'attuazione degli interventi regionali previsti dal precedente comma si farà fronte, per il 1981, sul Cap. 04419 della Parte Spesa tramite l'autorizzazione di spesa pari a L. 10.000.000= di cui alla legge regionale "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981, approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 178 del 30.11.1981.

Per gli esercizi finanziari successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti iscritti annualmente nei bilanci di previsione.

### ALLEGATO

Puglia - Dimensioni minime necessarie per il riconoscimento delle Associazioni (ai sensi del Reg.CEE 31/7/1980 n. 2083)\* ...

Settore omogeneo e prodotto Vol	lume di produzione o fatturato	Numero minimo di membri	
Bovini (vivi o macellati)			
a) bufalini (1)	2.100 UBA	100	
b) altri bovini(1)	6.500 UBA	200	
Suini (1)	17.500 capi	200	
Ovini e caprini(1)(vivi o		*!.	
macellati)	29.800 capi .	150	
Polli, altri volatili da corti		•	
le e conigli domestici(2)	<b>4</b>		
(vivi o macellati)	154.000 capi	200	
		000	
Uova (2)	56.000 galline ovaiole	200	
Latte, formaggi e latticini:			
a) di vacca (3)	10,500 t.	200	
b) di bufala (3)	3.500 t.	100	
c) di pecora o di capra (3)	1.400 t.	100	
Miele naturale(4)(rimane fisso)	105.000 UCE	50	
Piante vive e prodotti della			
floricoltura	1,75 milioni di UCE	100	
다는 사람들이 되었다. 그 사용 學師 사람들은 그리고 있다면 하는 것이 되었다. 사람들은 보통하는 사람들은 사용 전환자를 보고 있다.	1,73 million di och		
Patate (5):		·	
a) da consumo	7.000 t.	300	
b) novelle	3.500 t.	<b>390</b>	
Frutta tropicale	21 ha	10	
Cereali (6):		A Committee of the Comm	
a) frumento tenero e granturco	10.500 t.	300	
b) frumento duro	27.000 t.	300	
c) rișo	7.000 t.	150	
Scmi pleosi	1,4 milioni di UCE	200	
Piante utilizzate principalmente		•	
in profumeria, medicina, etc.	0,5 milioni di UCE	40	
Olive da olio (in olio)	7.200 t.	300	
Uva da vino:			
a) da tavola (in vino)	262 200 h	<u>.</u>	
b) v.q.p.r.d.	262.300 hl	300	
	21% del totale della zona classifi	21% dei produttori	
	cata v.q.p.r.d.	zona classif.v.q.p	
Tabacco	700 t. 👍	50	
Altri settori (escluso bar-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
babietola da zucchero)	700.000 UCE	50	

#### NOTE:

(\*) Le dimensioni minime delle Unioni si ottengono triplicando la dimensione minima prevista per le Associazioni della Regione in cui si trova la loro sede statutaria; la dimensione minima, in ogni caso, non può essere inferiore al 5% del la produzione nazionale media relativa ai tre anni 1977-79. Per il settore dell'olio di oliva le Unioni devono, però, rappresentare almeno 13.000 t. di olio e 25.000 produttori.

Il calcolo della produzione media deve essere aggiornato ogni 5 anni (a partire dall'8/8/1980), sia in relazione alle dimensioni minime delle Associazioni che delle Unioni.

Il volume minimo di produzione annua o il fatturato di cui alla presente tabella si riferiscono ai prodotti effettivamente messi sul mercato o, per quanto riguarda il settore dell'olio di oliva, effettivamente prodotti da produttori aderenti alle Associazioni. Ai fini della tabella, 1 UCE è pari a L. 1.153.

- (1) Se l'Associazione riguarda diverse specie, il volume minimo di produzione è uguale al volume minimo più elevato, calcolato in UBA, tra quelli relativi alle specie interessate. Per i bovini, gli ovini e i caprini, la conversione UBA ai sensi del regolamento 1083/80 è quella di cui all'allegato della direttiva 75/268/CEE. Per i suini, la conversione è la seguente:
  - suinetti di peso vivo inferiore a 20 Kg. (per 100 capi); 2,7 UBA
  - scrofe riproduttrici di 50 KG o più: 0,5 UBA
  - altri suini: 0,3 UBA.
- (2) Se l'Associazione riguarda contemporaneamente gli allevamenti avicoli o di conigli e le uova, il volume di produzione minimo è il più elevato tra quelli previsti per ciascuno dei settori.
- (3) Se l'Associazione riguarda contemporaneamente il latte di vacca e quello di bufala o di pecora o di capra, il volume di produzione minimo è quello previsto per il latte di vacca.
- (4) Il valore previsto verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi agricoli.
- (5) Se l'Associazione riguarda contemporaneamente le patate da consumo e le patate novelle, il volume minimo è quello previsto per le patate da consumo.
- (6) Se l'Associazione riguarda vari cereali, il volume minimo è il più elevato tra quelli previsti per i cereali interessati.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Tarricone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.to (Capozza)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.to (dott.Guaccero)